


## TESTO PRECEDENTE

TESTO MODIFICATO  
PER BANCABILITA'

<b>ATO</b>	CONVENZIONE
	PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
	DELL' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 – ATO UMBRIA 3
<b>Umbria 3</b>	
	L'anno [•] e questo dì [•] del mese di [•] presso [•]
	<b>TRA</b>
AUTORITA' D'AMBITO UMBRIA 3	AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 DELLA REGIONE UMBRIA – ATO UMBRIA 3 con sede legale in Foligno, Via Gramsci 55, in persona del Sig. [•], a ciò autorizzato con delibera [•] ( di seguito anche la "Autorità")
<b>CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEFINITIVO NELL' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.3 DEFINITO AI SENSI DELLA L.R. N.43/1997, DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.</b>	E
(Comma 1 dell'art. 11 della legge 5.1.94 n. 36)	VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A. con sede legale in [•] iscritta al Registro delle Imprese di [•] al n. [•], PI [•], in persona di [•], a ciò autorizzato con delibera [•] ( di seguito anche il " Gestore ")
	(ed insieme le <b>Parti</b> )
<u>INDICE DELLA CONVENZIONE</u>	INDICE
<u>Glossario</u>	DEFINIZIONI..... PREMESSE..... DISPOSIZIONI GENERALI.....

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

<p><u>Premesse - Elezione di domicilio</u></p> <p><u>Disposizioni generali</u></p> <p>Art. 1 - Conferma delle premesse</p> <p>Art. 2 - Affidamento del servizio idrico integrato</p> <p>Art. 3 - Criteri per la gestione del servizio idrico integrato 11</p> <p>Art. 4 - Durata dell'affidamento</p> <p>Art. 5 - Esclusività dell'affidamento 12</p> <p>Art. 6 - Divieto di subaffidamento</p> <p>Art. 7 - Facoltà di riscatto</p> <p>Art. 8 - Clausola risolutoria</p> <p>Art. 9 - Recesso del gestore</p> <p>Art. 10 - Dotazioni concesse in uso al Gestore e canoni</p> <p>Art. 11 - Risparmio idrico</p> <p>Art. 12 - Riutilizzo acque reflue</p> <p><u>Svolgimento del servizio</u></p> <p>Art. 13 - Livelli dei servizi</p> <p>Art. 14 - Servizi straordinari e servizi comunali</p> <p>Art. 15 - Carta dei servizi</p> <p>Art. 16 - Rapporti con gli utenti</p> <p>Art. 17 - Qualità delle acque</p> <p>Art. 18 - Gestione delle aree di salvaguardia</p> <p><u>Tariffa</u></p>	<p>Art. 1 - Premesse ed allegati.....</p> <p>Art. 2 - Affidamento del servizio idrico integrato.....</p> <p>Art. 3 - Criteri per la gestione del servizio idrico integrato.....</p> <p>Art. 3 bis - Finanziamento degli investimenti in project finance.....</p> <p>Art. 4 - Durata dell'affidamento e perimetro.....</p> <p>Art. 5 - Esclusività dell'affidamento.....</p> <p>Art. 6 - Divieto di subaffidamento.....</p> <p>Art. 7 - Facoltà di riscatto.....</p> <p>Art. 8 - Risoluzione della Convenzione.....</p> <p>Art. 8 bis - Sostituzione provvisoria del Gestore.....</p> <p>Art. 9 – Recesso.....</p> <p>Art. 10 - Dotazioni concesse in uso al Gestore e canone relativo.....</p> <p>Art. 11 - Risparmio idrico.....</p> <p>Art. 12 - Riutilizzo acque reflue.....</p> <p>SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....</p> <p>Art. 13 - Livelli dei servizi.....</p> <p>Art. 14 - Servizi straordinari e servizi comunali.....</p> <p>Art. 15 - Carta dei servizi.....</p> <p>Art. 16 - Rapporti con gli utenti.....</p> <p>Art. 17 - Qualità delle acque.....</p> <p>Art. 18 - Gestione delle aree di salvaguardia.....</p> <p>TARIFFA.....</p> <p>Art. 19 - Tariffe da applicare all'utenza.....</p> <p>Art. 20 - Adeguamento annuale della Tariffa.....</p> <p>Art. 21 - Impianti di depurazione e Tariffa.....</p> <p>Art. 22 - Quota di Tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia in caso di trasferimenti della risorsa tra ATO.....</p> <p>Art. 23 - Riparto della Tariffa con i gestori salvaguardati e tutelati.....</p> <p>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE.....</p> <p>Art. 24 - Attuazione del programma degli interventi.....</p>
---	---

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

Art. 19 - Tariffe da applicare all'utenza	Art. 25 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione .....
Art. 20 - Adeguamento annuale della tariffa	Art. 25 bis – Indici di equilibrio economico – finanziario.....
Art. 21 - Fondo speciale impianti di depurazione	Art. 26 - Penali per ritardo nella realizzazione del programma degli interventi.....
Art. 22 - Quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia in caso di trasferimenti della risorsa tra A.T.O.	Art. 27 - Redazione e aggiornamento periodico del programma degli interventi.....
Art. 23 - Riparto della tariffa con i gestori salvaguardati e tutelati	Art. 28 - Opere realizzate direttamente dagli Enti locali.....
<u>Programma degli interventi. Piano economico-finanziario di gestione</u>	PLURALITA' DI GESTORI.....
Art. 24 - Attuazione del programma degli interventi 20	Art. 29 - Gestioni salvaguardate .....
Art. 25 - Raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione	Art. 30 - Gestioni tutelate.....
Art. 26 - Penali per ritardo nella realizzazione del programma degli interventi	Art. 31 - Cessazione delle gestioni esistenti .....
Art. 27 - Redazione e aggiornamento periodico del programma degli interventi	OBBLIGHI DEL GESTORE.....
Art. 28 - Opere realizzate direttamente dai comuni	Art. 32 – Responsabilità del Gestore.....
<u>Pluralità di gestori</u>	Art. 33 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in uso al Gestore .....
Art. 29 - Gestioni salvaguardate (Eventuale)	Art. 34 - Controlli da parte dell'autorità.....
Art. 30 - Gestioni tutelate (Eventuale)	Art. 35 - Comunicazione dati concernenti la gestione del servizio e le perdite acquisite e fognature.....
Art. 31 - Coordinamento delle gestioni salvaguardate e tutelate (Eventuale)	Art. 36 - Adeguamento a provvedimenti di terzi .....
<u>Obblighi del Gestore</u>	Art. 37 - Certificazione del bilancio e del conto economico.....
Art. 32 - Responsabilità del gestore	Art. 38 - Canoni per le utenze di acqua pubblica .....
	Art. 39 - Restituzione degli impianti all'autorità d'ambito .....
	OBBLIGHI DELL'AUTORITA' D'AMBITO.....
	Art. 40 - Utilizzo fluenze di acque pubbliche .....
	Art. 41 - Aree necessarie per il servizio .....
	Art. 42 - Ulteriori obblighi dell'autorità .....
	POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO.....
	Art. 43 - Intervento dell'autorità .....
	Art. 44 - Poteri sostitutivi della regione.....
	PERSONALE .....
	Art. 45 - Personale del Gestore.....
	Art. 46 - personale trasferito dalle

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

Art. 33 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in uso al gestore	precedenti gestioni.....
Art. 34 - Controlli da parte dell’Autorità	GARANZIE.....
Art. 35 - Comunicazione dati concernenti la gestione del S.I.I. e le perdite acquedotti e fognature	Art. 47 – Fideiussione.....
Art. 36 - Adeguamento a provvedimenti di terzi	Art. 48 – Assicurazioni.....
Art. 37 - Certificazione del bilancio e del conto economico	Art. 49 - Manuale della sicurezza.....
Art. 38 - Canoni per le utenze di acqua pubblica	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....
Art. 39 - Restituzione degli impianti all’Autorità d’ambito	Art. 50 - Clausola compromissoria .....
<u>Obblighi dell’Autorità d’ambito</u>	ONERI FISCALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE.....
Art. 40 - Utilizzo fluenze di acque pubbliche	Art. 51 - Oneri fiscali .....
27	Art. 52 - Norma di rinvio.....
Art. 41 - Aree necessarie per il servizio	ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE.....
Art. 42 - Ulteriori obblighi dell’Autorità	Art. 53 - Documenti allegati .....
<u>Poteri per assicurare il servizio</u>	
Art. 43 - Intervento dell’Autorità	
Art. 44 - Poteri sostitutivi della regione	
<u>Personale</u>	
Art. 45 - Personale del gestore	
Art. 46 - Personale trasferito dalle precedenti gestioni	
<u>Garanzie</u>	
Art. 47 - Fideiussione	
Art. 48 - Assicurazioni	
Art. 49 - Manuale della sicurezza	

Risoluzione delle controversie

Art. 50 - Clausola compromissoria

Oneri fiscali e rinvio alla normativa vigente

Art. 51 - Oneri fiscali

Art. 52 - Norma di rinvio

Elenco allegati alla convenzione

Art. 53 - Documenti allegati  
(Planimetria – Carta dei Servizi)

**INDICE DEL DISCIPLINARE**

Premessa

Disposizioni generali

Art. 1 - Dotazioni del Gestore

Art. 2 - Immobilizzazioni, attività e  
passività trasferite al Gestore 34

Art. 3 - Canone per concessione d'uso  
delle infrastrutture

Art. 4 - Modalità e forme di confluenza  
nel Gestore di soggetti già

esercenti servizi (Eventuale)

Art. 5 - Direttive per il risparmio idrico

Svolgimento del servizio

Art. 6 - Livelli dei servizi

Art. 7 - Penali per disservizi

Art. 8 - Servizi idrici aggiuntivi e  
relative tariffe

Art. 9 - Conseguimento degli obiettivi  
della Legge

Art. 10 - Tempi per il rispetto delle  
concentrazioni massime ammissibili

Art. 11 - Servizi di controllo del Gestore

<p>Art. 12 - Aree di salvaguardia</p> <p><u>Tariffa</u></p> <p>Art. 13 - Tariffe di applicazione</p> <p>Art. 14 - Quota tariffaria per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione (Eventuale)</p> <p>Art. 15 - Riparto delle tariffe con i gestori salvaguardati e tutelati (Eventuale)</p> <p><u>Programma degli interventi. Piano economico-finanziario di gestione</u></p> <p>Art. 16 - Programma degli interventi e relativo piano finanziario</p> <p>Art. 17 - Piano economico finanziario di gestione</p> <p><u>Pluralità di gestori</u></p> <p>Art. 18 - Pluralità di Gestori (Eventuale)</p> <p><u>Obblighi del Gestore</u></p> <p>Art. 19 - Fornitura dati all’Autorità</p> <p><u>Obblighi dell’Autorità d’ambito</u></p> <p>Art. 20 - Elenco acque disponibili</p> <p>Art. 21 - Elenco acque non disponibili</p> <p>Art. 22 - Elenco utenti</p> <p><u>Personale</u></p> <p>Art. 23 - Personale trasferito al Gestore</p> <p><u>Garanzie</u></p> <p>Art. 24 - Assicurazione RCT. Assicurazione contro calamità naturali</p> <p><u>Disposizioni varie</u></p> <p>Art. 25 - Ulteriori servizi svolti dal Gestore (Eventuale)</p> <p>Art. 26 - Documenti allegati</p> <p>N. 1 Schede di ricognizione CD</p> <p>N. 2 Piano d’Ambito- proposta base</p> <p>N. 3 Fidejussione</p>	
--	--

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

N. 4 Assicurazione RCT	
	<b>PREMESSO CHE</b>
	(i) in data [•] l’Autorità ha affidato, in via esclusiva, la gestione del Servizio al Gestore;
	a) in data [•] le Parti hanno sottoscritto la relativa Convenzione di affidamento, redatta in base alla convenzione-tipo predisposta dalla Regione Umbria, e l’allegato Disciplinare;
	b) in occasione della revisione del Piano di Ambito conclusasi in data [•], con Deliberazione n. [•] del [•], ed anche in ragione delle attività <i>medio tempore</i> intraprese per rendere bancabile suddetto strumento di programmazione, si è ritenuto necessario procedere ad integrare la Convenzione Originaria ed a modificarne il testo onde offrire un impianto contrattuale organico, attuale e finalizzato a rendere l’attività del Gestore più aderente alle esigenze e dinamiche finanziarie non mutando, al contempo, i doveri e le finalità pubblicistiche contenute nella Convenzione Originaria;
	c) si è provveduto, altresì, ad allineare il testo della Convenzione alle esigenze di bancabilità che necessariamente un rapporto negoziale afferente un servizio pubblico deve rispettare, integrando il testo base con previsioni di comune applicazione nel settore dei servizi e con disposizioni mutate da sistemi normativi afferenti a modelli gestionali <i>self liquidating</i> (come ad es. la nozione di Equilibrio Economico e Finanziario);
	d) infine, si è proceduto a ricalibrare

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	alcune previsioni contrattuali alla luce del mutamento normativo e del reale andamento della gestione del Servizio e dei rapporti fra le Parti in aderenza con quanto già avvenuto in altri Ambiti Territoriali Ottimali del territorio nazionale;
	e) il descritto adeguamento non comporta alcuna <i>deminutio</i> delle ragioni pubbliche sottese all’impianto della Convenzione Originaria.
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO , LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE</b>
<b><u>GLOSSARIO</u></b>	<b>DEFINIZIONI</b>
ACQUA NON CONTABILIZZATA - Acqua immessa in rete e non fatturata all’utente	<b>ATO</b> Indica l’Ambito Territoriale Ottimale n.3 della Regione Umbria denominato ATO Umbria 3
A.T.O. - Ambito territoriale ottimale	<b>AUTORITA'</b> Indica l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – ATO Umbria 3, costituita come forma di cooperazione tra gli Enti locali ricompresi nell’ATO ai sensi della legge n. 36/1994 e s.m.i. e della legge regionale 5.12.1997 n. 43 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
AUTORITA' - E’ il soggetto costituito fra i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ATO, ai sensi dell’art. 9 della “Legge” (v. avanti) e dell’art. 3 della L.r. 5.XII.97 n. 43	<b>CARTA DEL SERVIZIO</b> Indica il documento predisposto ed adottato dal Gestore successivamente all’approvazione da parte dell’Autorità, il quale fissa i livelli di qualità garantiti, i relativi criteri di misurazione, le condizioni di tutela degli Utenti nonché i casi e le modalità di rimborso per mancato rispetto dei livelli minimi del Servizio, allegato alla presente Convenzione (All. •)
C.M.A. - Concentrazioni massime ammissibili ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n.236	<b>CONTRATTO</b> Indica il contratto di utenza tra il Gestore e il cliente/utente
CONTRATTO - E’ il contratto di utenza tra il Gestore e il cliente/utente	<b>CONVENZIONE</b> Indica la presente pattuizione negoziale
CONVENZIONE - Redatta in base alla	<b>CONVENZIONE ORIGINARIA</b> Indica la



**BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI**

<p>convenzione tipo - predisposta, ai sensi dei comma 1 e 2 dell'art. 11 della Legge, dalla Regione competente - regola i rapporti fra l'Autorità ed il Gestore; ad essa è allegato il "Disciplinare" (v. avanti)</p>	<p>Convenzione di affidamento del Servizio sottoscritta fra le stesse Parti in data [•], redatta in base alla convenzione tipo predisposta dalla Regione competente e sostituita dalla Convenzione; ad essa è allegato il Disciplinare</p>
<p>D. P.C.M. 27.1.1994 - E' la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (Gazz. Uff. 22 febbraio, n. 43)</p>	<p><b>DISCIPLINARE</b> Indica il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del Servizio da parte del Gestore</p>
<p>D.P.C.M. 4.3.1996 - E' il complesso di disposizioni in materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'art. 4.1 della legge (Suppl. ord. n. 47 alla Gazz. Uff. 14 marzo 1996, n. 62)</p>	<p><b>ENTI FINANZIATORI</b> Indica gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori che sottoscriveranno con il Gestore i contratti di finanziamento a medio/lungo termine relativi al Servizio</p>
<p>DISCIPLINARE - E' il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore nell'A.T.O.</p>	<p><b>ENTI LOCALI</b> Indica gli Enti Locali che formano l'Autorità</p>
<p>GESTORE - E' il soggetto imprenditoriale che, attenendosi alla convenzione predisposta dall'Autorità, assicura la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 9.2 della Legge</p>	<p><b>EQUILIBRIO</b></p>
<p></p>	<p><b>ECONOMICO-FINANZIARIO</b> Indica il mantenimento del parametro finanziario ADSCR (calcolato con le modalità definite nel Piano Finanziario sulla base dei dati di bilancio consuntivo del Gestore) entro la soglia minima e massima di tutti gli Indici di Equilibrio economico -finanziario calcolati in via preventiva dal Piano Finanziario suddetto</p>
<p>GESTORE SALVAGUARDATO - E' il gestore riconosciuto efficiente, efficace ed economico ai sensi dell'art. 9.4 della Legge, che mantiene per tre anni l'affidamento in atto, a norma del punto 1 dell'art. 13 della L.r. 43/97</p>	<p><b>FORZA MAGGIORE</b> Indica ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione.</p>
<p>GESTORE TUTELATO - E' il gestore affidatario di servizi idrici da data antecedente il 3 febbraio 1994, entrata in vigore della Legge, il quale perdura sino alla scadenza della propria concessione</p>	<p><b>GESTIONE ORDINARIA</b></p>

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	<b>DEL SERVIZIO</b> Indica la gestione del Servizio come descritta all'art. [•] della Convenzione.
IMMISSIONE IN FOGNA - E' il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura	<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>
	<b>DEL SERVIZIO</b> Indica la gestione del Servizio come descritta all'art. [•] della Convenzione.
IMPRESE COLLEGATE - Quando l'impresa principale partecipa in misura superiore al decimo del capitale; il ventesimo per società quotate in borsa (v. art. 2359 cc)	<b>GESTORE</b> Indica la società VUS S.p.A. che, attenendosi alla Convenzione predisposta dall'Autorità, assicura la gestione del Servizio
IMPRESE CONTROLLATE - Quando la controllante dispone della maggioranza necessaria per le deliberazioni ordinarie (v. art. 2359 cc)	<b>LEGGE</b> Indica il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
LEGGE - E' la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Suppl. ord. n. 11 alla Gazz. Uff. del 19 gennaio 1994, n.14) e successive modificazioni, la c.d. "legge Galli".	<b>LIVELLI DEL SERVIZIO</b> Indica gli standard tecnici applicabili e gli standard organizzativi
PUNTO DI CONSEGNA - E' il punto, di norma insistente su proprietà pubblica o asservita, ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica, gestita dal Gestore, a quella dell'Utente, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere col punto ove è installato il contatore	<b>METODO NORMALIZZATO</b> Indica il Metodo Normalizzato di cui al D.M. LL.PP. 1 agosto 1996
S.I.I. - Servizio idrico integrato	<b>MODELLO GESTIONALE</b> Indica le modalità di organizzazione adottate dal Gestore per lo svolgimento del Servizio così come previsto nel Piano d'Ambito
	<b>PERIMETRO DEL SERVIZIO</b> Indica il territorio entro cui è gestito il Servizio così come indicato negli allegati alla Convenzione
	<b>PIANO D'AMBITO</b> Indica l'Allegato [•] della Convenzione, predisposto dall'Autorità conformemente a quanto previsto all'art. [•] della Legge, come di volta in volta modificato e/o integrato ai sensi della Convenzione
	<b>PUNTO DI CONSEGNA</b> Indica il punto,

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	di norma insistente su proprietà pubblica o asservita, ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica, gestita dal Gestore, a quella degli Utenti, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere col punto ove è installato il contatore
	<b>SERVIZIO</b> Indica il Servizio idrico integrato così come definito dalla Legge e costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ATO.
	<b>SOSTITUZIONE PROVVISORIA</b> Indica [•]
	<b>STANDARD TECNICI</b> Indica gli indicatori associabili agli investimenti contenuti nel Programma degli Interventi come indicati nel Disciplinare
	<b>TARIFFA</b> Indica la tariffa che il Gestore avrà diritto di percepire ai sensi della Convenzione, come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi della Convenzione
	<b>UTENTI</b> Indica i soggetti destinatari del Servizio costituiti dai residenti, abitanti o domiciliati all'interno del perimetro del Servizio, ivi comprese le attività produttive e le attività non domestiche in genere
<b><u>PREMESSE</u> - <u>ELEZIONE DI DOMICILIO</u></b>	
<p><b>Con la presente convenzione oggi 27-12-2001, alle ore 16 presso i locali dell'Autorità in Foligno, via Gramsci 55, l'Autorità costituita nell'ambito territoriale ottimale n.3 delimitato dalla Regione dell'Umbria con L.r. del 5 dicembre 1997, n. 43, comprendente il territorio risultante dalla planimetria che si allega sub 1, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Giampietro Angelini, C.F. NGLGPT58B16F935H, d'ora in avanti "Autorità", in esecuzione della Delibera dell'Assemblea dell'Autorità n.17 del 27-12-2001,</b></p>	

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

<b>AFFIDA</b>	
<p>Alla società consortile denominata VALLE UMBRA SERVIZI SCPA con sede legale in SPOLETO VIA DEI FILOSOFI N.87 PERUGIA, C.F/P.IVA <b>02569060540</b> rappresentata dal DOTT. GIUSEPPE RANUCCI nella sua qualità di PRESIDENTE in forza delle disposizioni contenute nello statuto sociale e nell'atto costitutivo nonché della delibera del Consiglio di Amm.ne della predetta società n.1 del 27/12/2001, d'ora in avanti "Gestore"</p>	
<b>CHE ACCETTA</b>	
<p>il diritto esclusivo, salvo le eventuali eccezioni regolate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare, di esercitare la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, nell'A.T.O. sopraddetto.</p>	
<p>Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato secondo le norme contenute nella presente convenzione e nel disciplinare che ne costituisce parte integrante, in regime di</p>	
<p><b>- affidamento a società consortile a prevalente capitale pubblico locale ai sensi della deliberazione dell'Assemblea consortile dell'Autorità n 13 del 19-11-2001.</b></p>	
<p>La durata dell'affidamento è stabilita all'art. 4, salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente convenzione.</p>	
<p>L'estensione dell'ATO potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, qualora il Consiglio Regionale deliberi modifiche alla delimitazione dell'ATO medesimo.</p>	
<p>La presente convenzione ed il relativo disciplinare potranno essere modificati - oltre che nell'eventualità di modifica territoriale dell'A.T.O. - ogni qualvolta ciò risulti necessario, a giudizio esclusivo dell'Autorità,</p>	

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore uso delle risorse idriche; in tale evenienza saranno stabilite per il Gestore congrue variazioni di tariffa, in modo che ai sensi dell'art. 13 della Legge rimanga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.	
Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dalla esecuzione del presente atto, rispettivamente	
- l'Autorità d'ambito <b>in Foligno via Gramsci n. 55 ( PG)</b>	
- il Gestore <b>in Spoleto Via dei Filosofi n. 87 (PG)</b>	
Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r.	
Quanto sopra premesso, viene stabilito:	
<b><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
<b>ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE</b>	<b>Art. 1 - Premesse ed allegati</b>
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. <b>Ad integrazione delle medesime la società consortile affidataria del S.I.I. si impegna a trasformarsi in unica spa e ad espletare la procedura di evidenza pubblica per l'ingresso del socio privato nella compagine societaria entro i termini stabiliti dall'Autorità.</b>	1.1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della Convenzione e vincolano le Parti.
<b>ART. 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<b>Art. 2 - Affidamento del servizio idrico integrato</b>
L'Autorità affida al Gestore la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. definito nelle premesse, alle condizioni indicate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare.	2.1. L'Autorità ha affidato al Gestore la titolarità della gestione del Servizio nell'ATO., alle condizioni indicate nella Convenzione Originaria e nel relativo Disciplinare, così come revisionati dalla Convenzione e dagli allegati. Per

**BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI**

	l'esecuzione del Servizio, l'Autorità ha concesso in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo art. [•].
Per l'esecuzione del servizio affidato, l'Autorità concede in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo art. 10.	2.2. Il Gestore espletterà i servizi secondo quanto stabilito nella Convenzione e relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme ivi richiamate sollevando l'Autorità e gli Enti locali che la costituiscono da ogni responsabilità civile e penale.
Il Gestore espletterà i servizi secondo quanto stabilito nella presente convenzione e relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme ivi richiamate sollevando l'Autorità e gli Enti locali che la costituiscono da ogni responsabilità civile e penale.	2.3. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli Utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe e i compensi indicati nell'art. [•] del Disciplinare e nella Carta dei servizi di cui al successivo art. [•].
La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe e i compensi indicati nell'art. 13 del disciplinare e nella Carta dei servizi di cui al successivo art. 15.	2.4. In caso di modifica della Convenzione, le tariffe saranno equamente rideterminate, in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'art. 50 e, comunque, sempre nel rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario.
In caso di modifica della convenzione, le tariffe saranno equamente rideterminate, in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'art. 50.	2.5. Nell'art. 8 del Disciplinare è regolata l'eventualità che al Gestore, a norma del comma 7 dell'art. 151 della Legge, siano affidati altri servizi di pubblica utilità, compatibili con l'esercizio del Servizio.
Nell'art. 8 del disciplinare è regolata l'eventualità che al Gestore, a norma del comma 4 dell'art. 12 della Legge, siano affidati altri servizi di pubblica utilità, compatibili con l'esercizio del S.I.I.	
<b>ART. 3 - CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<b>Art. 3 - Criteri per la gestione del Servizio</b>
Per quanto concerne i criteri per la gestione del S.I.I. si applicano - ove non modificate dalla presente convenzione o dal disciplinare - le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14	3.1. Per quanto concerne i criteri per la gestione del Servizio si applicano - ove non modificate dalla Convenzione o dal Disciplinare - le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta ufficiale della Repubblica

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

marzo 1996.	italiana n. 62 del 14 marzo 1996.
Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'A.T.O. definito nelle premesse.	3.2 Il Servizio affidato al Gestore è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ATO.
Il presente affidamento ha il fine di garantire la gestione del S.I.I. secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando altresì l'obbligo del Gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.	3.3. La Convenzione ha il fine di garantire la gestione del Servizio secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando altresì l'obbligo reciproco del Gestore e dell'Autorità al raggiungimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario della gestione.
A tale scopo il Gestore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni, contenuti, ed ad attuare tutti gli obiettivi contenuti nel Piano d'ambito, intendendo per esso sia quello allegato alla presente convenzione sia l'adeguamento generale dello stesso che sarà definito entro luglio 2002 e notificato al gestore.	3.4. A tale scopo il Gestore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e ad attuare tutti gli obiettivi contenuti nel Piano d'Ambito,.
Per le necessità del servizio è facoltà del Gestore acquistare acqua da terzi, nel rispetto delle leggi vigenti.	3.5. Per le necessità del Servizio è facoltà del Gestore acquistare acqua da terzi, nel rispetto delle leggi vigenti.
Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento del S.I.I., secondo le disposizioni della presente convenzione.	3.6. Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della Convenzione.
	<b>Art. 3 bis - Finanziamento degli investimenti in <i>project finance</i></b>
	3.1. Ferma restando la disciplina di settore del Servizio nonché quella recata dalla Convenzione, troveranno applicazione nel presente rapporto le disposizioni di cui agli articoli da 152 a 160 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in quanto compatibili.
	3.2. L'Autorità riconosce che l'ottenimento del finanziamento a favore del Gestore avrà luogo anche sulla base di eventuali accordi diretti nonché sulla base del rilascio da parte del Gestore delle garanzie richieste dagli Enti Finanziatori che

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	includeranno a titolo esemplificativo [•] [MM&A : da trasferire nel Direct agreement]
	3.3. L’Autorità si impegna fin d’ora ad accettare le future cessioni dei crediti in favore degli Enti Finanziatori e a cooperare con il Gestore e con i medesimi Enti Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal Gestore, ivi incluso l’impegno a trasferire le somme oggetto di cessione con le modalità distinte nei relativi atti di cessioni.] [MM&A : da trasferire nel Direct agreement]
<b>ART. 4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO</b>	<b>Art. 4 - Durata dell’affidamento e perimetro</b>
La presente convenzione ha la durata di anni <b>30</b> ( trenta) decorrenti dalla data della sottoscrizione della medesima	4.1. La Convenzione ha la durata di anni 30 (trenta) decorrenti da [•].
Potrà essere prorogata o rinnovata per concorde volontà dell’Autorità e del Gestore, nel rispetto delle leggi vigenti in quel momento.	4.2. L’esercizio del Servizio avviene all’interno del perimetro amministrativo dei seguenti Enti locali:[•], [•], [•].
Eventuali modificazioni legislative nazionali che imponessero una durata inferiore o imponessero una risoluzione anticipata non daranno, per questa specifica ragione, diritto ad alcuna pretesa economica, patrimoniale, risarcitoria da parte del Gestore.	4.3. L’Autorità, su determinazione della Regione e previo accordo con il Gestore avrà facoltà di includere nel perimetro de Servizio, o di escludere da esso, parti di territorio sul quale si svolge il Servizio. In tal caso l’Autorità dovrà provvedere a ristabilire l’Equilibrio Economico-Finanziario, come previsto dalla Convenzione.
<b>ART. 5 - ESCLUSIVITA’ DELL’AFFIDAMENTO</b>	<b>Art. 5 - Esclusività dell’affidamento</b>
La gestione del servizio è affidata al Gestore in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla presente convenzione.	5.1. La gestione del Servizio è stata affidata al Gestore in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla Convenzione.
Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio e quelle che saranno successivamente realizzate attuando il programma degli interventi deliberato dall’Autorità e successivi aggiornamenti.	5.2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio e quelle che saranno successivamente realizzate attuando il programma degli interventi deliberato



BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	dall’Autorità e successivi aggiornamenti.
<b>ART. 6 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO</b>	<b>Art. 6 - Divieto di subaffidamento</b>
E’ fatto divieto al Gestore il subaffidare, anche parzialmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell’Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.	6.1. E’ fatto divieto al Gestore il subaffidare, anche parzialmente, il Servizio oggetto della Convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell’Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.
L’appalto pubblico di servizi e l’appalto di opere pubbliche da parte del Gestore sono regolati dalle leggi vigenti.	6.2. L’appalto pubblico di servizi e l’appalto di opere pubbliche da parte del Gestore sono regolati dalle leggi vigenti.
<b>ART. 7 - FACOLTA’ DI RISCATTO</b>	<b>Art. 7 - Facoltà di riscatto</b>
Omissis	<b>[MM&amp;A: In base alla giurisprudenza relativa all’argomento risulta non più configurabile l’ipotesi di riscatto così come determinata dal R.D. 2578/1925 e, pertanto, se ne suggerisce l’eliminazione)</b>
	7.1. In caso di riscatto della Convenzione da parte dell’Autorità, il Gestore avrà diritto a ricevere:
	1. Il valore degli investimenti relativi agli interventi previsti nel Piano d’Ambito già autorizzati, concretamente realizzati (ancorché in parte) e non ancora ammortizzati; nonché nel caso di opere autorizzate ma che non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Gestore; nonché i connessi oneri finanziari. Il valore delle opere sarà calcolato secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario e come risultante dalle scritture contabili del Gestore;
	2. Il valore, calcolato ai sensi del precedente punto (i), delle modifiche e/o migliorie apportate dal Gestore sui beni terzi più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti;

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	3. un'indennità aggiuntiva calcolata ai sensi dell'art. 24 R.D. 2578/1925.
	7.2 Resta inteso che il diritto di riscatto potrà essere esercitato da parte dell'Autorità soltanto nei modi previsti dall'art. 24 R.D. 2578/1925 e subordinatamente al pagamento delle predette somme.]
	[MM&A: in merito agli articoli 8, 9, e 10 e in sostituzione delle previsioni in esse contenute si suggerisce, per ragioni di semplificazione, l'introduzione del seguente articolato:
ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTORIA	<i>Art. 8 - Risoluzione della Convenzione</i>
	<i>A. Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Gestore</i>
In caso di inadempienze di particolare gravità, e comunque qualora il Gestore non provveda al S.I.I. alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l'Autorità potrà pronunciare la decadenza della Convenzione, previa regolare messa in mora rimasta senza effetto.	8.1. Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1353 c.c., in caso di scioglimento, fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali.
Il diritto alla risoluzione anticipata insorge:	8.2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità e tali da non poter essere soddisfatte con il meccanismo delle penali ed in particolare:
a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;	• quando non versi all'Autorità per tre anni consecutivi il canone annuale di concessione;
b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;	• quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il Servizio;
c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile esclusivamente a colpa o dolo del Gestore;	• quando per colpa grave o dolo del Gestore si verifichi l'interruzione generale su tutto il perimetro del Servizio ed in particolare di quello di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata tale da porre in pericolo la salute e l'incolumità pubblica e, comunque, per una durata superiore a tre giorni;
d) in caso di ripetute gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione, ed in particolare nel caso di mancata esecuzione del	• in caso di reiterato e totale inadempimento all'obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

<p>programma degli interventi o di irregolarità nell'esecuzione del medesimo eccedenti le circostanze ammesse negli atti che lo compongono, o nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione per un periodo di 5 (cinque) anni consecutivi.</p>	<p><i>strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'Autorità;</i></p>
<p>Nel caso indicato nella lettera c), la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e il disservizio dovrà essere certificato dalla pubblica autorità competente.</p>	<p>• <i>in caso di superamento per due volte consecutive del tetto di penalità triennale di cui all'art. [●]</i></p>
<p>L'Autorità, a mezzo di regolare diffida, assegna al Gestore un congruo termine per far cessare le irregolarità di cui ai punti b) e d). Il Gestore avrà 15 giorni dal ricevimento della diffida per regolarizzare il servizio o per presentare le proprie giustificazioni e in caso di perdurare del disservizio l'Autorità provvederà alla risoluzione.</p>	<p><i>8.3. In dette ipotesi l'Autorità potrà risolvere la Convenzione previo invito al Gestore, avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.</i></p>
<p>L'Autorità avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I., anche durante la decorrenza dei termini di diffida.</p>	<p><i>8.4. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando l'Autorità entro il suindicato termine della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte della Autorità di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un'ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente il doppio termine di 60 giorni l'Autorità potrà risolvere la Convenzione.</i></p>
<p>Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'Autorità di rivalersi sulla cauzione.</p>	<p><i>8.5 L'Autorità si rinvierà prioritariamente sulla cauzione di cui all'art. [●]al fine del recupero dei danni conseguenti alla risoluzione di cui al presente art. [●]</i></p>
<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p><b><i>B. Risoluzione della Convenzione per inadempimento dell'Autorità e per revoca della Concessione per conclamati motivi di pubblico interesse</i></b></p>
<p></p>	<p><i>8.6. Nelle ipotesi di risoluzione della Convenzione per inadempimento dell'Autorità e</i></p>

**BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI**

	<i>per revoca della Concessione per conclamati motivi di pubblico interesse saranno riconosciute al Gestore le seguenti somme:</i>
	<i>(i) valore degli investimenti relativi agli interventi previsti nel Piano d'Ambito già autorizzati, concretamente realizzati (ancorché in parte) e non ancora ammortizzati; nonché nel caso di opere autorizzate ma che non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Gestore; nonché i connessi oneri finanziari. Il valore delle opere sarà calcolato secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario e come risultante dalle scritture contabili del Gestore;</i>
	<i>(ii) valore, calcolato ai sensi del precedente punto (i), delle modifiche e/o migliorie apportate dal Gestore sui beni terzi più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti;</i>
	<i>(iii) un indennizzo, a titolo di mancato guadagno, pari al 10% del valore degli investimenti ancora da eseguire e della parte di servizi ancora da espletare;</i>
	<i>(iv) le penali ed ogni altro costo od onere che il Gestore abbia sostenuto o sia tenuto a sostenere nei confronti di qualsiasi terzo in conseguenza dell'estinzione anticipata della Convenzione.</i>
	<i>8.7. Nell'ipotesi di revoca della Convenzione per motivi di pubblico interesse, il Gestore avrà diritto a ricevere da parte dell'Autorità il corrispettivo per i lavori già eseguiti nonché [l'indennizzo] come sopra definito da corrispondersi entro [•].</i>
	<i>8.8. Le somme dovute a qualsiasi titolo al Gestore dovranno essere versate al momento della restituzione dei beni. L'avvenuto pagamento delle suddette somme costituisce condizione sospensiva all'efficacia dell'affidamento del Servizio al Gestore Subentrante. Le medesime somme saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori.</i>
	<i>8.9. Le Parti prendono atto che la normativa in ordine al riscatto richiamata nella Convenzione</i>

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	<i>Originaria non è più applicabile al caso di specie e pertanto la relativa regolamentazione avverrà procedendo all'applicazione del richiamato art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006).</i>
	<b>Art. 8 bis - Sostituzione provvisoria del Gestore</b>
	8.1. In presenza dei presupposti per la risoluzione della Convenzione ai sensi del precedente articolo 8 è data facoltà all'Autorità, ricevuto il parere vincolante degli Enti Finanziatori, di attivare la procedura volta alla identificazione di un Gestore Subentrante che, previa delibera assembleare in tal senso, subentri al Gestore nella presente Convenzione impedendone in tal modo la risoluzione, fermo restando che il Gestore Subentrante potrà subentrare nella presente Convenzione qualora ricorrano le condizioni di seguito indicate e rimanendo inteso che l'efficacia del subentro è subordinata alla presenza delle seguenti principali condizioni:
	1. il Gestore Subentrante si assume necessariamente l'impegno di far fronte alle obbligazioni del Gestore nei confronti degli Enti Finanziatori. Pertanto il subentro nella Convenzione non potrà aver luogo in assenza del consenso scritto da parte di queste ultime. Gli Enti Finanziatori non potranno negare detto consenso e, per l'effetto, impedire l'assegnazione del servizio ad un Gestore Subentrante qualora tale Gestore Subentrante abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Gestore, ovvero in assenza di giustificati motivi di natura creditizia, tecnica o finanziaria;
	2. In ogni caso il Gestore Subentrante si impegna a rimediare all'inadempimento del Gestore che avrebbe comportato la risoluzione della Convenzione nel termine di

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	[novanta] giorni dalla data di efficacia del subentro ovvero in un termine più ampio che possa eventualmente essere concordato con l’Autorità e gli Enti Finanziatori.
	Qualora l’Autorità e gli Enti Finanziatori decidessero di non attivare la procedura di identificazione del Gestore Subentrante, o quando tale procedura non abbia esito positivo entro un termine massimo di [novanta] giorni dalla sua attivazione, l’Autorità procederà alla risoluzione della Convenzione.
	8.2. Resta inteso che nel corso del periodo necessario alla conclusione della procedura di identificazione del Gestore Subentrante, il Gestore uscente continuerà ad incassare la Tariffa e sarà tenuto a svolgere soltanto i lavori di manutenzione ordinaria.
	8.3. <i>In ogni ipotesi, diversa dalla facoltà di riscatto di cui al precedente articolo 7, nella quale il Gestore dovesse essere sostituito, resterà salva in favore degli Enti Finanziatori la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del finanziamento]</i>
<b>ART. 9 - RECESSO DEL GESTORE</b>	<b>[Art. 9 – Recesso</b>
E’ esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.	9.1. L’Autorità e/o il Gestore potranno recedere unilateralmente dalla Convenzione, nelle forme previste dal Codice Civile, con un preavviso scritto di 90 giorni nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che abbia una durata continuativa superiore a [•] e per un estensione pari a [•].
La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.	9.2. In caso di Recesso, il Gestore avrà diritto alla corresponsione di un indennizzo corrispondente al valore delle somme di cui al precedente art. [•]. Il valore suddetto potrà essere rivalutato in base all’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento.]

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

ART. 10 - DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO	Art. 10 - Dotazioni concesse in uso al Gestore e canone relativo
<p>In attuazione del comma 1 dell'art. 12 della Legge, vengono affidati in concessione d'uso al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza, di cui all'art. 1 del disciplinare. Il Gestore ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente convenzione e nel</p>	<p>10.1. Sono stati affidati in concessione d'uso al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza, di cui all'art. 1 del Disciplinare. Il Gestore ne ha assunto i relativi oneri secondo quanto stabilito nella Convenzione e nel Disciplinare, nonché nel relativo inventario allegato al Disciplinare.</p>
<p>disciplinare, nonché nell'inventario che sarà definito in collaborazione con i Comuni ed in contraddittorio con l'Autorità che poi diverrà l'all. 5 al medesimo disciplinare, comprendente anche le opere in corso di realizzazione.</p>	<p>10.2. Tutti i nuovi beni attinenti al Servizio verranno a fare parte dell'affidamento ed il Gestore ne assicurerà il completamento e l'entrata in servizio entro il termine stabilito dai contratti relativi, salvo specifici accordi con l'Autorità.</p>
<p>L'assunzione effettiva del servizio avverrà progressivamente entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla firma della convenzione man mano che verranno sottoscritti i verbali di consegna delle reti, opere, impianti. A tal fine l'Autorità garantirà la massima collaborazione dei Comuni dell'Ambito.</p>	<p>10.3. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della Tariffa e relativi adeguamenti.</p>
<p>Il Gestore con la sottoscrizione del verbale di consegna accetta i beni descritti nell'inventario di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna dopo aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio, rinunciando a qualunque eccezione, anche per quanto concernente la realizzazione dei livelli di servizio stabiliti all'art. 6 del disciplinare.</p>	<p>10.4. Per l'uso delle dotazioni affidategli, il Gestore è tenuto a versare annualmente agli Enti locali il canone che la stessa stabilirà. Il Gestore è tenuto altresì a corrispondere all'Autorità il canone per l'affidamento del Servizio come definito nell'importo e nei termini e modi dall'Autorità. Dei suddetti canoni si tiene conto nella determinazione della Tariffa.</p>
<p>L'Autorità consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati e quelli in corso di costruzione.</p>	<p><b>[MM&amp;A: va bene. TBD con l'Autorità]</b></p>
<p>Il Gestore acquisirà dall'entrata in vigore della convenzione ed a prezzo di apposita perizia o con accordo bonario con i Comuni proprietari le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, inclusi i</p>	<p>10.5. Al Gestore sono state trasferiti altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 153 della Legge le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al Servizio, ivi compresi gli oneri</p>

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

contatori. Il Gestore corrisponderà all’Autorità o ai Comuni il valore di perizia o bonariamente concordato di tali beni entro 12 mesi dall’entrata in vigore della convenzione.	relativi all’ammortamento dei mutui, secondo quanto indicato nell’art. 2 del Disciplinare.
Tutti i nuovi beni attinenti al servizio - eventualmente in corso di realizzazione da parte dei comuni compresi nell’A.T.O. - verranno a fare parte dell’affidamento ed il Gestore ne assicurerà il completamento e l’entrata in servizio entro il termine stabilito dai contratti relativi, salvo specifici accordi con l’Autorità.	
Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della tariffa e relativi adeguamenti.	
Per l’uso delle dotazioni affidategli, il Gestore è tenuto a versare annualmente ai Comuni il canone che la stessa stabilirà. <b>Il gestore è tenuto altresì a corrispondere all’Autorità il canone per l’affidamento del S.I.I. come definito nell’importo e nei termini e modi dall’Autorità.</b> Dei suddetti canoni si tiene conto nella determinazione della tariffa.	
Al Gestore sono trasferiti altresì, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 12 della Legge le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio, ivi compresi gli oneri relativi all’ammortamento dei mutui, secondo quanto indicato nell’art. 2 del disciplinare.	
<b>ART. 11 - RISPARMIO IDRICO</b>	<b>Art. 11 - Risparmio idrico</b>
Per la disciplina dell’economia idrica e la protezione delle acque dall’inquinamento, nonché per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore e in particolare al D.P.C.M. 4.3.1996 ed alle eventuali normative specifiche di cui al comma 2 dell’art. 5 della Legge.	11.1 Per la disciplina dell’economia idrica e la protezione delle acque dall’inquinamento, nonché per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore.
<b>ART. 12 - RIUTILIZZO ACQUE REFLUE</b>	<b>Art. 12 - Riutilizzo acque reflue</b>



BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

Il Gestore favorisce il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo e dei programmi dell'Autorità.	12.1. Il Gestore favorisce il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo e dei programmi dell'Autorità.
Il Gestore deve attenersi alle norme tecniche emanate dal Ministro dell'Ambiente, in forza dell'art. 6 della Legge, e dagli altri organi competenti, applicandone le direttive, i criteri e gli indirizzi.	12.2. Il Gestore deve attenersi alle norme tecniche emanate dal Ministro dell'Ambiente e dagli altri organi competenti, applicandone le direttive, i criteri e gli indirizzi.
Il Gestore e la Regione si accorderanno per la realizzazione dei programmi che quest'ultima adotterà in applicazione del citato art. 6.2 della Legge.	12.3. Il Gestore e la Regione si accorderanno per la realizzazione dei programmi che quest'ultima adotterà.
Il Gestore è tenuto a fornire all'Autorità, con la periodicità che verrà richiesta dal medesimo, i dati necessari al Ministro dell'Ambiente per riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento.	
<b><u>SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</u></b>	<b>SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b>
<b>ART. 13 - LIVELLI DEI SERVIZI</b>	<b>Art. 13 - Livelli dei servizi</b>
Il Gestore garantisce i livelli del S.I.I. stabiliti nel disciplinare, all'art. 6, e nei relativi aggiornamenti.	Il Gestore garantisce i livelli del Servizio stabiliti nel Disciplinare e nei relativi aggiornamenti.
L'Autorità, nel definire ed approvare il programma degli interventi, si attiene al punto 8 del DPCM 4 marzo 1996 ed al punto b) del comma 2 dell'art. 8 della L.r. 43/97.	L'Autorità, nel definire ed approvare il programma degli interventi, si attiene alla vigente normativa
<b>ART. 14 - SERVIZI STRAORDINARI E SERVIZI COMUNALI</b>	<b>Art. 14 - Servizi straordinari e servizi comunali</b>
All'art. 8 del disciplinare sono stabiliti i servizi - collegati al S.I.I. e ricompresi nella presente convenzione - a favore degli enti locali dell'A.T.O.	14.1. All'art. 8 del Disciplinare sono stabiliti i servizi - collegati al Servizio e ricompresi nella Convenzione - a favore degli Enti locali dell'ATO
La quantità di acqua fornita in applicazione del presente articolo deve essere fatturata dal Gestore ai comuni interessati con applicazione delle tariffe stabilite dall'Autorità e contemplate nel suddetto articolo 8.	14.2. La quantità di acqua fornita in applicazione del presente articolo deve essere fatturata dal Gestore agli Enti locali interessati con applicazione delle tariffe stabilite dall'Autorità e contemplate nel

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	suddetto articolo 8.
<b>ART. 15 - CARTA DEI SERVIZI</b>	<b>Art. 15 - Carta dei servizi</b>
Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l’utenza, per quanto non regolato con la presente convenzione e relativo disciplinare, il Gestore è obbligato ad attenersi alla “Carta dei servizi”, redatta in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni. La Carta verrà sottoposta a verifiche ed eventuali variazioni entro il mese di marzo di ogni anno; tali variazioni sono intese, quanto più possibile, a migliorare le forme di tutela degli utenti.	15.1. Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l’utenza, per quanto non regolato con la Convenzione e relativo Disciplinare, il Gestore è obbligato ad attenersi alla Carta dei servizi, redatta in conformità alla vigente normativa. La Carta verrà sottoposta a verifiche ed eventuali variazioni entro il mese di marzo di ogni anno; tali variazioni sono intese, quanto più possibile, a migliorare le forme di tutela degli utenti.
Le modifiche alla Carta aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere oggetto di concordamento tra l’Autorità ed il Gestore.	15.2. Le modifiche alla Carta aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere oggetto di accordo tra l’Autorità ed il Gestore e dovranno, in ogni caso, rispettare l’Equilibrio Economico-Finanziario.
La Carta dei servizi è allegata sub 2 alla presente convenzione.	15.3. La Carta dei servizi è allegata sub 2 alla Convenzione.
Il Gestore è obbligato altresì ad adeguare il proprio regolamento di somministrazione alla Carta dei servizi.	15.4. Il Gestore è obbligato altresì ad adeguare il proprio regolamento di somministrazione alla Carta dei servizi.
<b>ART. 16 - RAPPORTI CON GLI UTENTI</b>	<b>Art. 16 - Rapporti con gli utenti</b>
I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dalla Carta dei servizi. Il Gestore assicura l’informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell’acqua.	16.1. I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dalla Carta dei servizi. Il Gestore assicura l’informazione agli Utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell’acqua.
I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti al S.I.I. nell’A.T.O.ai sensi della legge n. 241/1990 ; a tali fini il Gestore organizza un apposito servizio.	16.2. I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti al Servizio nell’ATO ai sensi delle leggi vigenti; a tali fini il Gestore organizza un apposito servizio.
Il disciplinare e la Carta dei servizi prevedono le penali ed i rimborsi dovuti dal Gestore all’utente per eventuali disservizi imputabili al primo.	16.3. Il Disciplinare e la Carta del Servizio prevedono le penali ed i rimborsi dovuti dal Gestore agli Utenti per eventuali disservizi imputabili al primo.
<b>Art. 17 - QUALITA’ DELLE ACQUE</b>	<b>Art. 17 - Qualità delle acque</b>

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

<p>Il Gestore si impegna a garantire la qualità delle acque del S.I.I. secondo i livelli previsti all’art. 6 del disciplinare.</p>	<p>17.1 Il Gestore si impegna a garantire la qualità delle acque del Servizio secondo i livelli previsti all’art. 6 del Disciplinare.</p>
<p>In caso di variazioni di tali livelli, che comunque non potranno essere stabiliti in violazione delle norme vigenti, i tempi necessari per il raggiungimento del rispetto delle concentrazioni massime ammissibili (c.m.a.) saranno stabiliti sempre nel disciplinare; mentre gli investimenti corrispondenti saranno indicati nell’aggiornamento del programma degli interventi.</p>	<p>17.2. In caso di variazioni di tali livelli, che comunque non potranno essere stabiliti in violazione delle norme vigenti, i tempi necessari per il raggiungimento del rispetto delle concentrazioni massime ammissibili (c.m.a.) sono stabiliti nel Disciplinare; mentre gli investimenti corrispondenti saranno indicati nell’aggiornamento del programma degli interventi.</p>
<p>Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l’acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti in ogni condizione di esercizio e fino alla consegna all’utente. Nel processo di trattamento si tende al minimo impatto globale. Gli impianti sono dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità. Si può altresì ricorrere a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione, se le caratteristiche della stessa lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico.</p>	<p>17.3. Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l’acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti in ogni condizione di esercizio e fino alla consegna all’utente. Nel processo di trattamento si tende al minimo impatto globale. Gli impianti sono dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità. Si può altresì ricorrere a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione, se le caratteristiche della stessa lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico.</p>
<p>Nel caso di distribuzione di acqua non potabile, ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:</p>	<p>17.4. Nel caso di distribuzione di acqua non potabile, ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:</p>
<p>- rendere facilmente riconoscibile all’utente tale rete da quella dell’acqua potabile;</p>	<p>- rendere facilmente riconoscibile all’utente tale rete da quella dell’acqua potabile;</p>
<p>- garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;</p>	<p>- garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;</p>
<p>- rendere noto agli utenti a quali usi è destinabile l’acqua non potabile;</p>	<p>- rendere noto agli utenti a quali usi è destinabile l’acqua non potabile;</p>
<p>- rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;</p>	<p>- rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;</p>

**BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI**

<p>- è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.</p>	<p>- è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.</p>
<p>Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti. Tali dotazioni sono specificate nel disciplinare all'art. 11.</p>	<p>17.5. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti. Tali dotazioni sono specificate nel Disciplinare all'art. 11.</p>
<p><b>ART. 18 - GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA</b></p>	<p><b>Art. 18 - Gestione delle aree di salvaguardia</b></p>
<p>Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore - sopportando i relativi costi - può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. Altrettanto nei confronti di proprietari privati.</p>	<p>18.1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore - sopportando i relativi costi - può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli Enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. Altrettanto nei confronti di proprietari privati.</p>
<p>Le aree di salvaguardia e la quota di tariffa a copertura dei relativi costi sono indicate nel disciplinare all'art. 12.</p>	<p>18.2. Le aree di salvaguardia e la quota di Tariffa a copertura dei relativi costi sono indicate nel Disciplinare all'art. 12.</p>
<p align="center"><b><u>TARIFFA</u></b></p>	<p align="center"><b>TARIFFA</b></p>
<p><b>ART. 19 - TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA</b></p>	<p><b>Art. 19 - Tariffe da applicare all'utenza</b></p>
<p>La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'Autorità ed è riscossa dal Gestore.</p>	<p>19.1. La Tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio. Essa è determinata dall'Autorità</p>

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	ed è riscossa dal Gestore.
Le tariffe da applicare all’utenza al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione, per l’anno 2002, sono quelle risultanti all’art. 13 del disciplinare. La categoria di riferimento dell’utenza viene determinata dal Gestore, sotto l’alta sorveglianza dell’Autorità; quest’ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito, fermo restando quanto stabilito dall’art. 13.7 della Legge.	19.2. Le tariffe da applicare all’utenza al momento dell’entrata in vigore della Convenzione Originaria, per l’anno 2002, sono quelle risultanti all’art. 13 del Disciplinare. La categoria di riferimento dell’utenza viene determinata dal Gestore, sotto l’alta sorveglianza dell’Autorità; quest’ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito.
<b>ART. 20 - ADEGUAMENTO ANNUALE DELLA TARIFFA</b>	<b>Art. 20 - Adeguamento annuale della Tariffa</b>
L’Autorità procede ordinariamente entro il 30 novembre di ogni anno all’adeguamento della tariffa, anche sulla scorta degli elementi di costo rappresentati dal Gestore, in conformità al decreto del Ministro dei LL.PP. 1 agosto 1996 “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”. Tale adeguamento è operato in conformità al piano finanziario accompagnante il programma pluriennale degli interventi e relativi aggiornamenti.	20.1. L’Autorità procede ordinariamente entro il 30 novembre di ogni anno all’adeguamento della Tariffa, anche sulla scorta degli elementi di costo rappresentati dal Gestore, in conformità al Decreto Ministro LL.PP. 1 agosto 1996 recante “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e Tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”. Tale adeguamento è operato in conformità al piano finanziario accompagnante il programma pluriennale degli interventi e relativi aggiornamenti.
L’articolazione della tariffa adeguata è oggetto di corrispondente modifica dell’art. 13 del disciplinare.	20.2. Per gli anni successivi al primo, le tariffe variano con l’applicazione del tasso d’inflazione programmata e del coefficiente “K” del limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del Metodo Normalizzato così come riportato nel Piano d'Ambito e nel Disciplinare Tecnico allegati.
	20.3. Le tariffe possono altresì subire variazioni in ogni momento, su iniziativa dell’Autorità e/o su richiesta del Gestore, a seguito di:
	[•]
	20.4. Alle revisioni straordinarie della Tariffa effettuate nei casi del precedente punto 3 non si applica il coefficiente “K” del

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del Metodo Normalizzato.
	20.5 L'articolazione della Tariffa adeguata è oggetto di corrispondente modifica dell'art. 13 del Disciplinare.
<b>ART. 21 - FONDO SPECIALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE</b>	<b>Art. 21 - Impianti di depurazione e Tariffa</b>
In forza dell'art. 14 della Legge, la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. In tale evenienza i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e restano a disposizione esclusiva dell'Autorità per essere destinati alla realizzazione e alla gestione di opere ed impianti centralizzati di depurazione.	21.1. La quota di Tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
L'Autorità stabilirà mediante apposito ed eventuale atto aggiuntivo al disciplinare le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità di reflui, nonché i casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.	21.2. L'Autorità stabilirà mediante apposito ed eventuale atto aggiuntivo al Disciplinare le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità di reflui, nonché i casi di determinazione di quota Tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.
<b>ART. 22 - QUOTA DI TARIFFA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI</b>	<b>Art. 22 - Quota di Tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia in caso di trasferimenti della risorsa tra ATO</b>
<b>SALVAGUARDIA IN CASO DI TRASFERIMENTI DELLA</b>	
<b>RISORSA TRA A.T.O.</b>	22.1. La quota di Tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ATO all'altro, è versata alla Comunità montana, ove costituita, o agli Enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.
La quota di tariffa riferita ai costi per la	22.2. Questa eventualità sarà regolata con

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla Comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.	separata convenzione.
Questa eventualità sarà regolata con separata convenzione.	
ART. 23 - RIPARTO DELLA TARIFFA CON I GESTORI SALVAGUARDATI E TUTELATI	<b>Art. 23 - Riparto della Tariffa con i gestori salvaguardati e tutelati</b>
Omissis	Omissis
<b><u>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE</u></b>	<b>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE</b>
ART. 24 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	<b>Art. 24 - Attuazione del programma degli interventi</b>
Il Gestore si obbliga a realizzare quanto previsto nel programma pluriennale degli interventi, allegato al disciplinare assieme al piano finanziario ed al connesso modello gestionale e organizzativo <b>nonché le successive modificazioni ed integrazioni</b> . Il piano finanziario indica le risorse disponibili, quelle da tariffa e quelle da reperire a cura del Gestore.	24.1. Il Gestore si obbliga a realizzare quanto previsto nel programma pluriennale degli interventi, allegato al Disciplinare assieme al piano finanziario ed al connesso modello gestionale e organizzativo nonché le successive modificazioni ed integrazioni. Il piano finanziario indica le risorse disponibili, quelle da Tariffa e quelle da reperire a cura del Gestore.
Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici.	24.2. Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle leggi vigenti.
La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori sono di competenza del Gestore.	24.3. La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori sono di competenza del Gestore.
L'Autorità provvede alla nomina dei collaudatori, concordandola con il Gestore.	24.4. L'Autorità provvede alla nomina dei collaudatori, concordandola con il Gestore.
Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità copia dei progetti esecutivi, della	24.5. Il Gestore avrà l'obbligo di

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

<p>contabilità e dei certificati di collaudo.</p>	<p>consegnare all’Autorità copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo. Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli enti locali costituenti l’Autorità, occorrenti per l’esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l’Autorità. E’ stabilito comunque che tasse o canoni per l’occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare gli adeguamenti tariffari.</p>
<p>Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli enti locali costituenti l’Autorità, occorrenti per l’esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l’Autorità. E’ stabilito comunque che tasse o canoni per l’occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare gli adeguamenti tariffari.</p>	<p>24.6. Il Gestore è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del piano pluriennale degli interventi; la mancata osservanza di questo obbligo costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.</p>
<p>Il Gestore è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del piano pluriennale degli interventi; la mancata osservanza di questo obbligo costituisce causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell’art. 8 della presente convenzione.</p>	
<p>ART. 25 - RAGGIUNGIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO</p>	<p><b>Art. 25 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione</b></p>
<p>DELLA GESTIONE</p>	
	<p>25.1. Le Parti convengono che il Piano d’ambito approvato ed i suoi allegati sulla base dei quali è disciplinato l’affidamento di cui alla Convenzione possiede i requisiti economici e finanziari [di cui all’Allegato “Indici di equilibrio economico – finanziario”] tali da garantire l’Equilibrio Economico – Finanziario dell’affidamento,</p>



BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	fatte salve successive modifiche al Piano d'ambito medesimo redatte sempre nel rispetto di questo vincolo prioritario.
L'equilibrio economico finanziario della gestione dovrà essere assicurato dal Gestore, il quale, nel termine stabilito all'art. 17 del disciplinare, sottopone all'Autorità il piano per il relativo raggiungimento.	25.2. Le Parti assumono l'obbligo di raggiungere e mantenere l'Equilibrio Economico-Finanziario, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dai suoi Allegati.
	25.3. Qualora si verifichi uno scostamento dall'Equilibrio Economico -Finanziario stabilito ai sensi del precedente comma 1 per cause non imputabili a colpa o dolo del Gestore, l'Autorità provvederà senza indugio ed in ogni caso entro e non oltre 90 gg. dal verificarsi dello scostamento o dalla notifica da parte del Gestore se successiva, a:
	- rivedere il Programma degli Interventi e/o
	- provvedere ad una revisione, anche straordinaria della Tariffa, ai sensi dell'articolo [●],
	al fine di ristabilire e mantenere l'Equilibrio Economico-Finanziario.
	25.4. L'Autorità interverrà, con le modalità di cui al comma 3 che precede, per ripristinare l'Equilibrio Economico-Finanziario, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
	(i) oneri o ricavi derivanti dall'affidamento delle opere realizzate dagli Enti locali;
	(ii) modifica del perimetro dell'Ambito;
	(iii) estinzione gestioni salvaguardate;
	(iv) ricavi inferiori a quelli previsti nel Piano d'Ambito;
	(v) volumi erogati diversi da quelli pianificati;
	(vi) aggiornamento inflazione;
	(vii) ammortamenti effettivamente applicati diversi da quelli previsti;

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	(viii) cause di forza maggiore;
	(ix) variante al Programma degli interventi;
	(x) variazione a metodo normalizzato;
	(xi) incremento di carattere straordinario ed imprevedibile di una o più componenti tariffaria, comunque in conformità al metodo normalizzato
	25.5. Le Parti convengono che, ogni volta in cui sia necessario, esse procederanno ad una revisione delle condizioni dell'affidamento, al fine del ripristino dell'Equilibrio economico – finanziario entro i margini stabiliti nell'[allegato "Indici di equilibrio economico – finanziario"], secondo le modalità di cui alla Convenzione in modo che:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- venga garantito al Gestore il raggiungimento e/o il mantenimento dell'Equilibrio economico – finanziario dell'affidamento, di modo che esso possa puntualmente adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti delle Banche Finanziatrici;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non si verifichino in misura stabile condizioni di redditività per il Gestore, derivante anche dall'applicazione della Tariffa agli utenti, superiori a quanto necessario ad assicurare l'effettivo fabbisogno finanziario che garantisce l'equilibrio economico – finanziario come previsto nel Piano d'Ambito.</li> </ul>
	<b>Art. 25 bis – Indici di equilibrio economico – finanziario</b>

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	25.1. Le Parti convengono che l'equilibrio economico finanziario dell'affidamento della Convenzione si realizza se e solo se i seguenti indici per ciascuna Data di Calcolo ricadono negli intervalli di cui all'Allegato "Indici di equilibrio economico – finanziario":
	- VAN – Valore Attuale Netto;
	- TIR – Tasso Interno di Rendimento;
	- ADSCR – Annual Debt Service Cover Ratio;
	- ADSCR MINIMO PROSPETTICO – Annual Debt Service Cover Ratio Minimo Prospettico;
	- LCR MINIMO PROSPETTICO - Loan Life Cover Ratio Minimo Prospettico.
	L'alterazione anche di uno solo degli indici dà luogo al decadere delle condizioni di equilibrio economico – finanziario.
ART. 26 - PENALI PER RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	<b>Art. 26 - Penali per ritardo nella realizzazione del programma degli interventi</b>
DEGLI INTERVENTI	
In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione prescritti nel programma degli interventi di cui all'art. 16 del disciplinare, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali ivi previste, salvo i maggiori danni.	26.1 In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione prescritti nel programma degli Interventi di cui all'art. 16 del Disciplinare, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali ivi previste, salvo i maggiori danni.
	<b>[MM&amp;A: ok sarà introdotto]</b>
ART. 27 - REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PROGRAMMA	<b>Art. 27 - Redazione e aggiornamento periodico del programma degli interventi</b>
DEGLI INTERVENTI	
	27.1. La redazione del programma degli interventi (Piano d'ambito) compete all'Autorità; la relativa realizzazione compete al Gestore. L'Autorità, nella redazione del programma degli interventi, procede sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi:

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

<p>La redazione del programma degli interventi (Piano d'ambito) compete all'Autorità; la relativa realizzazione compete al Gestore. L'Autorità, nella redazione del programma degli interventi, procede sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi:</p>	<p>a) individuazione delle priorità secondo la sotto riportata sequenza</p>
<p>a) individuazione delle priorità secondo la sotto riportata sequenza</p>	<p>- tutela della risorsa e recupero delle perdite;</p>
<p>tutela della risorsa e recupero delle perdite;</p>	<p>- raggiungimento dei livelli minimi di servizio per le utenze civili come definiti nel DPCM 4 marzo 1996, con priorità al completamento delle infrastrutture già iniziate;</p>
<p>raggiungimento dei livelli minimi di servizio per le utenze civili come definiti nel DPCM 4 marzo 1996, con priorità al completamento delle infrastrutture già iniziate;</p>	<p>- attuazione del programma applicativo della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991;</p>
<p>attuazione del programma applicativo della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991;</p>	<p>b) individuazione degli interventi, nel quadro delle sopraddette priorità, operando la scelta in base al grado di soddisfacimento della domanda, definito secondo la ricognizione delle infrastrutture esistenti;</p>
<p>b) individuazione degli interventi, nel quadro delle sopraddette priorità, operando la scelta in base al grado di soddisfacimento della domanda, definito secondo la ricognizione delle infrastrutture esistenti;</p>	<p>c) per ciascun intervento compreso nel programma sono adottate le tecnologie che presentino il più elevato indice del rapporto utilità/costo;</p>
<p>c) per ciascun intervento compreso nel programma sono adottate le tecnologie che presentino il più elevato indice del rapporto utilità/costo;</p>	<p>d) i tempi per la realizzazione del programma pluriennale degli interventi saranno determinati in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie.</p>
<p>d) i tempi per la realizzazione del programma pluriennale degli interventi saranno determinati in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie.</p>	<p>27.2. Il programma degli interventi verrà aggiornato ed integrato, con la collaborazione del Gestore, secondo cadenze stabilite dall'Autorità, al fine del raggiungimento di adeguati livelli di servizio, provvedendosi altresì alla redazione del corrispondente piano finanziario e relativo eventuale adeguamento della Tariffa.</p>
<p>Il programma degli interventi verrà aggiornato ed integrato, con la collaborazione</p>	<p>27.3. L'approvazione dell'aggiornamento del programma degli interventi è di esclusiva</p>

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

del Gestore, secondo cadenze stabilite dall’Autorità, al fine del raggiungimento di adeguati livelli di servizio, provvedendosi altresì alla redazione del corrispondente piano finanziario e relativo eventuale adeguamento della tariffa.	competenza dell’Autorità.
L’approvazione dell’aggiornamento del programma degli interventi è di esclusiva competenza dell’Autorità.	
	<b>[NOTA PER MM&amp;A: ok sarà fatto)]</b>
<b>ART. 28 - OPERE REALIZZATE DIRETTAMENTE DAI COMUNI</b>	<b>Art. 28 - Opere realizzate direttamente dagli Enti locali</b>
Le parti confermano l’applicazione al rapporto regolato dalla presente convenzione dell’art. 16 della Legge, concernente la facoltà dei comuni di realizzare - previa convenzione col Gestore ed assunzione in proprio dei conseguenti oneri - opere di adeguamento del servizio idrico ed altre opere ad esso collegate in relazione ai piani urbanistici.	28.1 Le parti confermano l’applicazione al rapporto regolato dalla Convenzione dell’art. 157 della Legge, concernente la facoltà degli Enti locali di realizzare – previa convenzione col Gestore ed assunzione in proprio dei conseguenti oneri - opere di adeguamento del Servizio ed altre opere ad esso collegate in relazione ai piani urbanistici.
<b><u>PLURALITA’ DI GESTORI</u></b>	<b>PLURALITA’ DI GESTORI</b>
<b>ART. 29 - GESTIONI SALVAGUARDATE</b>	<b>Art. 29 - Gestioni salvaguardate</b>
Le Parti danno atto che le gestioni salvaguardate sono cessate con la delibera di affidamento definitivo del S.I.I. e sottoscrizione della relativa convenzione con il Gestore unico d’Ambito.	29.1 Le Parti danno atto che le gestioni salvaguardate sono cessate con la delibera di affidamento definitivo del Servizio e sottoscrizione della Convenzione Originaria con il Gestore.
<b>ART. 30 - GESTIONI TUTELE</b>	<b>Art. 30 - Gestioni tutelate</b>
Omissis	
	Omissis
<b>ART. 31 – CESSAZIONE DELLE GESTIONI ESISTENTI</b>	<b>Art. 31 - Cessazione delle gestioni esistenti</b>
Con la sottoscrizione da parte del Gestore della presente convenzione e col relativo attivamento del servizio, cessano, in attuazione delle prescrizioni contenute nella Legge e	30.1 Con la sottoscrizione da parte del Gestore della Convenzione e col relativo attivamento del Servizio, cessano, in

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

nell'art. 8 comma 2 lettera a) della L.r. 43/97, tutte le gestioni esistenti.	attuazione delle prescrizioni contenute nella Legge e nell'art. 8 comma 2 lettera a) della L.r. 43/97, tutte le gestioni esistenti.
<b><u>OBBLIGHI DEL GESTORE</u></b>	<b>OBBLIGHI DEL GESTORE</b>
<b>ART. 32 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE</b>	<b>Art. 32 – Responsabilità del Gestore</b>
Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile civilmente e penalmente del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione, del disciplinare e dei relativi allegati.	32.1 Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile civilmente e penalmente del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della Convenzione, del Disciplinare e dei relativi allegati.
<b>ART. 33 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE</b>	<b>Art. 33 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in uso al</b>
<b>INFRASTRUTTURE IN USO AL GESTORE</b>	<b>Gestore</b>
	33.1. Il Gestore provvede alla manutenzione programmata degli impianti e delle opere utilizzati per il Servizio - affinché gli stessi permangono sempre in piena efficienza con particolare attenzione al monitoraggio delle reti risanate - compensata con le tariffe correnti.
Il Gestore provvede alla manutenzione programmata degli impianti e delle opere utilizzati per il servizio - affinché gli stessi permangono sempre in piena efficienza con particolare attenzione al monitoraggio delle reti risanate - compensata con le tariffe correnti.	33.2. Il Gestore è tenuto ad informare l'Autorità della sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori non programmati. Per essi - salvo casi di straordinaria urgenza, nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare servizio - verificatane la necessità e congruità, l'Autorità presta assenso, tenendone conto nell'adeguamento annuale della Tariffa e in modo da garantire l'Equilibrio Economico- Finanziario così come indicato nell'art. [•]
Il Gestore è tenuto ad informare l'Autorità della sopraggiunta necessità di esecuzione di	33.3. Periodicamente, e comunque non oltre ogni tre anni, il Gestore sottopone

**BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI**

<p>interventi manutentori non programmati. Per essi - salvo casi di straordinaria urgenza, nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare servizio - verificatane la necessità e congruità, l’Autorità presta assenso, tenendone conto nell’adeguamento annuale della tariffa.</p>	<p>all’approvazione dell’Autorità un piano di interventi manutentori straordinari, da considerare nell’aggiornamento del programma degli interventi.</p>
<p>Periodicamente, e comunque non oltre ogni tre anni, il Gestore sottopone all’approvazione dell’Autorità un piano di interventi manutentori straordinari, da considerare nell’aggiornamento del programma degli interventi.</p>	<p>33.4. Resta inteso che in pendenza dell’individuazione del Gestore Subentrante e del pagamento, ove previsto, dell’Indennizzo, il Gestore sarà tenuto alla sola Gestione Ordinaria.</p>
<p><b>ART. 34 - CONTROLLI DA PARTE DELL’AUTORITA’</b></p>	<p><b>Art. 34 - Controlli da parte dell’autorità</b></p>
<p>Il Gestore ha l’obbligo di sottostare al controllo, da parte dell’Autorità, del corretto esercizio del servizio.</p>	<p>34.1. Il Gestore ha l’obbligo di sottostare al controllo, da parte dell’Autorità, del corretto esercizio del Servizio. A tal fine l’Autorità, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti</p>
<p>A tal fine l’Autorità, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti.</p>	<p>34.2. L’Autorità può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.</p>
<p>L’Autorità può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.</p>	<p>34.3. L’Autorità opera comunque una verifica triennale, nella quale saranno presi in esame:</p>
<p>Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l’andamento dei costi operativi, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni della Convenzione;</li> </ul>
<p>L’Autorità opera comunque una verifica triennale, nella quale saranno presi in esame:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il raggiungimento dei previsti livelli di servizio;</li> </ul>

**BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI**

- l'andamento dei costi operativi, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni della presente convenzione;	- nel caso di mancato raggiungimento di tali livelli, il valore degli investimenti a tal fine necessari.
- il raggiungimento dei previsti livelli di servizio;	34.4. L'Autorità, indipendentemente dalla verifica triennale sopra indicata, si riserva d'intervenire in qualunque momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e dal modello gestionale, al fine di:
- nel caso di mancato raggiungimento di tali livelli, il valore degli investimenti a tal fine necessari.	a) effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio;
L'Autorità, indipendentemente dalla verifica triennale sopra indicata, si riserva d'intervenire in qualunque momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e dal modello gestionale, al fine di:	b) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della Convenzione e del Disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta dei servizi.
a) effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio;	34.5. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
b) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente convenzione e del disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta dei servizi.	
In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.	
<b>ART. 35 - COMUNICAZIONE DATI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL S.I.I. E</b>	<b>Art. 35 - Comunicazione dati concernenti la gestione del Servizio</b>
<b>LE PERDITE ACQUEDOTTI E FOGNATURE</b>	
	35.1 Il Gestore fornisce, ai soggetti indicati nel Disciplinare ovvero a quelli che risultano competenti ai sensi della vigente normativa, le informazioni e i dati specificati nel Disciplinare.



BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

<p>Il Gestore fornisce, secondo la periodicità specificata nell'art.19 del disciplinare, tutti i dati richiesti dall'Autorità e dall'Osservatorio dei servizi idrici, compilando a tal fine le risposte al questionario predisposto dall'Autorità medesima, anche in relazione a quanto stabilito al comma 1 dell'art. 22 della Legge per la costituzione di una banca dati presso l'Osservatorio dei servizi idrici ed in eventuali ulteriori normative.</p>	
<p>Il Gestore deve comunicare all'Autorità, al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:</p>	
<p>- i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, con riferimento al punto 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;</p>	
<p>- i dati tipici della gestione, come indicato nel questionario che sarà allegato al disciplinare, con riferimento almeno ai seguenti:</p>	
<p>a) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni impianto di produzione e complessivamente;</p>	
<p>b) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;</p>	
<p>c) i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale, commerciale, ecc.);</p>	
<p>d) il quantitativo di acqua non conturata;</p>	
<p>e) i dati di perdite, come da Regolamento 8 gennaio 1997 n. 99 e norme successive;</p>	
<p>f) i consumi elettrici annui totali;</p>	
<p>g) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;</p>	
<p>h) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 236/88 e legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni);</p>	
<p>i) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;</p>	

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

- il conto economico come definito all'art. 37 della presente convenzione;	
- gli indici della produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;	
- gli indici di liquidità;	
- una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:	
a) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;	
b) gli scostamenti rispetto al piano finanziario annesso al programma degli interventi e le relative motivazioni.	
<b>ART. 36 - ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI DI TERZI</b>	<b>Art. 36 - Adeguamento a provvedimenti di terzi</b>
Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli utenti, dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 21.5 della Legge.	36.1. Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli utenti, dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 161, comma 7, della Legge.
Il Gestore è tenuto inoltre ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 28.2 della Legge.	36.2. Il Gestore è tenuto inoltre ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 167, comma 2, della Legge.
Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono alla Regione in materia di svolgimento del S.I.I.	36.3. Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono alla Regione in materia di svolgimento del Servizio
	[NOTA PER MM&A: prevedere che sia garantito comunque il mantenimento dell'Equilibrio Economico – Finanziario]
<b>ART. 37 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO</b>	<b>Art. 37 - Certificazione del bilancio e del conto economico</b>
Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da società all'uopo abilitata,	37.1. Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da società all'uopo

**BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI**

secondo quanto stabilito al comma 4 dell’art. 8 della L.r. 43/97.	abilitata, secondo quanto stabilito al comma 4 dell’art. 8 della L.r. 43/97.
Per permettere l’applicazione del metodo normalizzato, il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del S.I.I., oggetto della presente convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in A.T.O. diversi.	37.2. Per permettere l’applicazione del metodo normalizzato, il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del Servizio, oggetto della Convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in ATO diversi.
Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il d.lgs. n. 127/91 e successive modificazioni.	37.3 Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il d.lgs. n. 127/91 e successive modificazioni.
<b>ART. 38 - CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA</b>	<b>Art. 38 - Canoni per le utenze di acqua pubblica</b>
Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, nonché il pagamento dei canoni di cui all’art. 35 del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11.XII. 1933 n. 1775 e successive modificazioni; di tale onere l’Autorità tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della tariffa all’utenza.	38.1 Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, nonché il pagamento dei canoni di cui all’art. 35 del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11.XII. 1933 n. 1775 e successive modificazioni; di tale onere l’Autorità tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della Tariffa all’utenza.
	[NOTA PER MM&A: prevedere che sia garantito comunque il mantenimento dell’Equilibrio Economico – Finanziario]
<b>ART. 39 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’AUTORITA’ D’AMBITO</b>	<b>Art. 39 - Restituzione degli impianti all’Autorità</b>
Alla scadenza dell’affidamento - come nel caso di risoluzione anticipata - il Gestore restituisce all’Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione , dategli in dotazione o costruite durante la durata dell’affidamento stesso, in condizioni di efficienza ed in buon stato di conservazione.	39.1 Alla scadenza dell’affidamento - come nel caso di risoluzione anticipata - il Gestore restituisce all’Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto della Convenzione, dategli in dotazione o costruite durante la durata dell’affidamento stesso, in condizioni di efficienza ed in buon stato di conservazione. Degli oneri derivanti da tale obbligazione si

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

	tiene conto in relazione a quanto stabilito nell'art. 33 della Convenzione.
Degli oneri derivanti da tale obbligazione si tiene conto in relazione a quanto stabilito nell'art. 33 della presente convenzione.	
<b><u>OBBLIGHI DELL'AUTORITA' D'AMBITO</u></b>	<b>OBBLIGHI DELL'AUTORITA' D'AMBITO</b>
<b>ART. 40 - UTILIZZO FLUENZE DI ACQUE PUBBLICHE</b>	<b>Art. 40 - Utilizzo fluenze di acque pubbliche</b>
Il Gestore utilizza le fonti di approvvigionamento idrico specificate nell'apposito elenco allegato 11 al disciplinare.	40.1. Il Gestore utilizza le fonti di approvvigionamento idrico specificate nell'apposito elenco allegato 11 al Disciplinare. Il Gestore è tenuto all'osservanza dell'art. 164 della Legge concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.
Il Gestore è tenuto all'osservanza dell'art. 25 della Legge concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.	40.2. Il riconoscimento all'uso dell'acqua e le nuove concessioni, ai sensi del T.U. 11.XII.1933 n. 1775 e successive modificazioni, sono di competenza del Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Autorità.
Il riconoscimento all'uso dell'acqua e le nuove concessioni, ai sensi del T.U. 11.XII.1933 n. 1775 e successive modificazioni, sono di competenza del Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Autorità.	40.3. L'Autorità - mediante la Convenzione - delega il Gestore, senza riserve o eccezioni:
L'Autorità - mediante la presente convenzione - delega il Gestore, senza riserve o eccezioni:	- a trattare con altri Enti (Enti locali, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione;
- a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione;	- a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.
- a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.	40.4. Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del servizio, nonché oneri nei riguardi dell'Autorità.

**BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI**

Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del servizio, nonchè oneri nei riguardi dell’Autorità.	
<b>ART. 41 - AREE NECESSARIE PER IL SERVIZIO</b>	<b>Art. 41 - Aree necessarie per il servizio</b>
L’Autorità autorizza il Gestore, per la durata della concessione, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici - nella disponibilità degli enti locali costituenti l’Autorità - per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessari per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima. Compie inoltre quanto in suo potere per ottenere preventivamente e sollecitamente dagli Enti interessati, qualora richiesto dal Gestore, le autorizzazioni, i permessi e le approvazioni necessarie, anche promuovendo apposite conferenze dei servizi.	41.1 L’Autorità autorizza il Gestore, per la durata della concessione, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici - nella disponibilità degli enti locali costituenti l’Autorità - per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessari per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima. Compie inoltre quanto in suo potere per ottenere preventivamente e sollecitamente dagli Enti interessati, qualora richiesto dal Gestore, le autorizzazioni, i permessi e le approvazioni necessarie, anche promuovendo apposite conferenze dei servizi.
<b>ART. 42 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AUTORITA’</b>	<b>Art. 42 - Ulteriori obblighi dell’autorità</b>
L’Autorità consegnerà al Gestore gli originali dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 22 del disciplinare.	42.1. L’Autorità consegnerà al Gestore gli originali dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare. L’Autorità si impegna affinché il Gestore, dalla data di attuazione della Convenzione, possa subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra i soggetti costituenti l’Autorità ed i terzi, ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare.
L’Autorità si impegna affinché il Gestore, dalla data di attuazione della presente convenzione, possa subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra i soggetti costituenti l’Autorità ed i terzi, ai sensi dell’art. 22 del disciplinare .	42.2. L’Autorità fornisce, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla L. 241/90 e s.m.i., le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore, attinenti al Servizio
L’Autorità fornisce, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla L. 241/90, le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore, attinenti al S.I.I.	

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

<b>POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO</b>	<b>POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO</b>
<b>ART. 43- INTERVENTO DELL'AUTORITA'</b>	<b>Art. 43 - Intervento dell'Autorità</b>
Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato - fermo restando quanto stabilito all'art. 8 della presente convenzione - l'Autorità adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.	43.1. Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio - fermo restando quanto stabilito all'art. 8 della Convenzione - l'Autorità adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.
Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Autorità medesima.	43.2. Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Autorità medesima.
<b>ART. 44 - POTERI SOSTITUTIVI DELLA REGIONE</b>	<b>Art. 44 - Poteri sostitutivi della Regione</b>
Fermo restando quanto stabilito all'art. 43 della presente convenzione, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora non si sia attivata, nonostante diffida, l'Autorità, e siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.	44.1 Fermo restando quanto stabilito all'art. 43 della Convenzione, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora non si sia attivata, nonostante diffida, l'Autorità, e siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.
<b><u>PERSONALE</u></b>	<b>PERSONALE</b>
<b>ART. 45 - PERSONALE DEL GESTORE</b>	<b>Art. 45 - Personale del Gestore</b>
Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività nell'ambito del servizio affidatogli:	45.1. Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività nell'ambito del Servizio affidatogli:
- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e	- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

previdenziali e di assunzioni obbligatorie;	sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;	- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme e successive modificazioni e integrazioni	- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme e successive modificazioni e integrazioni.
E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.	45.2. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.
<b>ART. 46 - PERSONALE TRASFERITO DALLE PRECEDENTI GESTIONI</b>	<b>Art. 46 - Personale trasferito dalle precedenti gestioni</b>
Il Gestore, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della Legge, si impegna ad assumere il personale già adibito ai servizi idrici, secondo la disciplina che sarà emanata dalla Regione in applicazione dell'art. 10 della L.r. 43/97.	46.1. Il Gestore ha assunto il personale già adibito ai servizi idrici, secondo la disciplina che sarà emanata dalla Regione in applicazione dell'art. 10 della L.r. 43/97.
Fino all'entrata in vigore della legge regionale sopradetta e sua relativa attuazione, il Gestore si impegna a rimborsare ai Comuni il proprio personale che sarà convenzionalmente utilizzato dal Gestore per l'espletamento del S.I.I., al costo contrattuale degli EE.LL..	46.2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale sopradetta e sua relativa attuazione, il Gestore si impegna a rimborsare agli Enti locali il proprio personale che sarà convenzionalmente utilizzato dal Gestore per l'espletamento del Servizio, al costo contrattuale degli EE.LL..
Nell'allegato ai sensi dell'art. 23 del disciplinare sarà specificato il personale, già dipendente dai soggetti che precedentemente esercivano servizi idrici nell'A.T.O., che passa alle dipendenze del Gestore.	46.3. Nell'allegato ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare sarà specificato il personale, già dipendente dai soggetti che precedentemente esercivano servizi idrici nell'ATO, che passa alle dipendenze del Gestore.
<b><u>GARANZIE</u></b>	<b>GARANZIE</b>

**BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI**

<b>ART. 47 - FIDEIUSSIONE</b>	<b>Art. 47 – Fideiussione</b>
A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, e col disciplinare che ne è parte integrante, il Gestore rilascia la sotto indicata polizza assicurativa/bancaria di importo pari al <b>10 (dieci per cento)</b> dei ricavi tariffari previsti per il primo anno di esercizio.	47.1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione, e col Disciplinare che ne è parte integrante, il Gestore ha rilasciato la sotto indicata polizza assicurativa/bancaria di importo pari al 10 (dieci per cento) dei ricavi tariffari previsti per il primo anno di esercizio.
La medesima si allega al disciplinare.	47.2. La medesima si allega al Disciplinare.
E’ in facoltà dell’Autorità, trascorso un triennio dall’entrata in vigore della presente convenzione, di modificare l’importo della garanzia.	47.3. E’ in facoltà dell’Autorità, trascorso un triennio dall’entrata in vigore della Convenzione, di modificare l’importo della garanzia.
<b>ART. 48 - ASSICURAZIONI</b>	<b>Art. 48 – Assicurazioni</b>
Il Gestore ha l’obbligo di assicurarsi per RCT fino al massimale indicato nell’art. 24 del disciplinare.	48.1. Il Gestore ha l’obbligo di assicurarsi per RCT fino al massimale indicato nell’art. 24 del Disciplinare.
L’assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso la Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia. Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, l’Autorità ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore.	48.2. L’assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso la Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia. Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, l’Autorità ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della Tariffa o di rimborsarli al Gestore.
<b>ART. 49 - MANUALE DELLA SICUREZZA</b>	<b>Art. 49 - Manuale della sicurezza</b>
Il Gestore dispone di un manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, allegato al disciplinare, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed eventuali successive disposizioni legislative.	49.1 Il Gestore dispone di un manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, allegato al Disciplinare, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed eventuali successive disposizioni legislative.
<b>RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	<b>RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>



BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

<b>ART. 50 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b>	<b>Art. 50 - Clausola compromissoria</b>
<p>Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I.. Eventuali controversie sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio; egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.</p>	<p>50.1 Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio. Eventuali controversie sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio; egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.</p>
<p>Il Collegio arbitrale avrà sede presso l'Autorità e deciderà secondo rito e diritto a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c.</p>	<p>50.2 Il Collegio arbitrale avrà sede presso l'Autorità e deciderà secondo rito e diritto a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c.</p>
	<p>50.3 In caso di controversie di valore complessivo superiore ad Euro [•] o aventi ad oggetto la risoluzione della o il recesso dalla Convenzione, il Gestore sarà tenuto al mero obbligo di prosecuzione della sola Gestione Ordinaria.</p>
<b><u>ONERI FISCALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE</u></b>	<b>ONERI FISCALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE</b>
<b>ART. 51 - ONERI FISCALI</b>	<b>Art. 51 - Oneri fiscali</b>
<p>Gli oneri fiscali nascenti dalla presente convenzione saranno a carico delle parti come per legge.</p>	<p>Gli oneri fiscali nascenti dalla Convenzione saranno a carico delle Parti come per legge.</p>
<b>ART. 52 - NORMA DI RINVIO</b>	<b>Art. 52 - Norma di rinvio</b>
<p>Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla Legge 36/94, alla L.r. 43/97, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche, approvato con Decreto del Ministro</p>	<p>Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione le parti fanno espresso riferimento alla Legge, alla L.r. 43/97, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle</p>

BOZZA PER DISCUSSIONE – SOGGETTA A REVISIONI

LL.PP. 1 agosto 1996, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e lavori pubblici.	tariffe idriche approvato con Decreto del Ministro LL.PP. 1 agosto 1996, nonché alla normativa nazionale e regionale comunque vigente in materia di servizi e lavori pubblici.
<b><u>ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE</u></b>	<b>ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE</b>
<b>ART. 53 - DOCUMENTI ALLEGATI</b>	<b>Art. 53 - Documenti allegati</b>
Costituiscono allegati e parte integrante della presente convenzione:	Costituiscono allegati e parte integrante della Convenzione:
(a) la planimetria dell'A.T.O.;	1. la planimetria dell'ATO
la Carta dei servizi.	2. la Carta dei servizi.
<b>Per l'Autorità</b>	<b>Per l'Autorità</b>
<b>Per il Gestore</b>	<b>Per il Gestore</b>
<b>Giampietro Angelini</b>	[•]
<b>Giuseppe Ranucci</b>	[•]
<b>Per legalizzazione firme</b>	<b>Per legalizzazione firme</b>
Il sottoscritto Dott. Avv. F. Galilei in qualità di Direttore dell'Autorità, attesta ai sensi dell'art. 30 del DPR 28-12-2000 n. 445, che le firme dei soprascritti rappresentanti sono autentiche previo accertamento della legale qualità dei medesimi.	Il sottoscritto Dott. Avv. F. Galilei in qualità di Direttore dell'Autorità, attesta ai sensi dell'art. 30 del DPR 28-12-2000 n. 445, che le firme dei soprascritti rappresentanti sono autentiche previo accertamento della legale qualità dei medesimi.
<b><i>Il Direttore dell'Autorità: Avv. Fausto Galilei</i></b>	<b><i>Il Direttore dell'Autorità: Avv. Fausto Galilei</i></b>